

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2013**

L'art. 13 del D.L. n.201/2011, convertito in L.214/2011, ha introdotto, con decorrenza 2012, in via sperimentale e anticipata l' **Imposta Municipale Propria (IMU)**.

**Il Comune di Povoletto, con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 27/06/2013 ha approvato le aliquote IMU per l'anno d'imposta 2013, confermando le aliquote applicate per l'anno d'imposta 2012, compresi i valori di riferimento per le aree edificabili.**

**NOVITA' ANNO D'IMPOSTA 2013:**

1-II D.L.31/08/2013, n.102, convertito in L.28/10/2013, n. 124 e il D.L. n.133 del 30/11/2013 hanno abolito l'obbligo del pagamento dell'IMU in ACCONTO E SALDO per l'abitazione principale ed altre tipologie di fabbricati.

2- Quest'anno è riservata allo Stato la quota d'imposta relativa ai fabbricati di categoria D nella misura del 0,76%. Per tutte le altre categorie di immobili il gettito è destinato interamente al Comune.

<b>Quali soggetti interessa</b>	Proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi; locatari finanziari di beni immobili.
---------------------------------	--

**IMMOBILI PER I QUALI NON SI VERSA L' I.M.U. 2013 (ACCONTO E SALDO)**

**-Abitazioni principali e relative pertinenze** (una sola per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C7) esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A1/, A/8 e A/9.

**-Assimilati:** unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

**Terreni agricoli e fabbricati strumentali all'attività agricola**

**IMMOBILI PER I QUALI SI VERSA L' I.M.U. 2013**

	ALIQUOTA COMUNE	ALIQUOTA STATO	CODICE TRIBUTO DA INDICARE SU MOD.F24	TERMINI PER IL VERSAMENTO
-Abitazioni principali appartenenti alla categorie catastali A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C7)	0,4%		3912	
Fabbricati a disposizione, locati, comprese le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti o di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE)  Pertinenze dell'abitazione principale oltre la prima di ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.	0,76%		3918	<b>ACCONTO:17 GIUGNO</b> (pari al 50% dell'imposta dovuta)  <b>SALDO: 16 DICEMBRE</b>
Aree fabbricabili	0,76%		3916	
Fabbricati classificati nella categoria catastale D (esclusi D/10)		0,76%	3925	

**DETRAZIONI :**

-Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9, e relative pertinenze (una sola per ogni categoria catastale C/2,C/6 e C7).

**€ 200,00**

rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione e, in caso di utilizzo da più comproprietari, in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso

**50,00**

per ogni figlio di età non superiore a 26 anni dimorante e residente anagraficamente nella stessa, (massimo applicabile € 400,00)

Anche questa detrazione va rapportata al periodo dell'anno in cui si protrae il diritto e va suddivisa fra i due genitori conviventi in caso di comproprietà.

**BASE IMPONIBILE:**

**Fabbricati:**

la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:

-160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi gli A10) e nelle categorie catastali C2-C6-C7

-140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C3-C4-C5

-80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D5 e A10

**-65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusi i D5)**

-55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C1

**Fabbricati di interesse storico e artistico di cui all'art.10 del codice D.Lgs.22/01/2004, n.42 e Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati:**

La base imponibile come sopra calcolata è ridotta del 50%

**Aree edificabili:**

valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Il Comune di Povoletto, al fine di agevolare i contribuenti, ha stabilito dei valori minimi di riferimento come risulta dalla tabella riportata in calce alla presente informativa.

### **MODALITA' DI VERSAMENTO:**

Tramite il modello F24, presso qualsiasi Banca o Ufficio Postale, utilizzando i seguenti codici:

3912 abitazione principale (Comune)

3916 aree fabbricabili( Comune)

3918 altri fabbricati (Comune)

3925 fabbricati GRUPPO D (Stato)

Può essere utilizzato anche il bollettino di C/C postale da reperire presso gli uffici postali

**Codice catastale Comune di Povoletto : G949**

### **VERSAMENTO MINIMO:**

€ 12,00 dovuti da ciascun soggetto passivo e per ogni anno d'imposta. Tale importo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta.

### **ARROTONDAMENTO:**

deve essere effettuato con **arrotondamento all'euro**: per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

### **ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE - ASSIMILAZIONI OPERATE DAL COMUNE DI POVOLETTO:**

-Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare**, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

-Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**.

-Il Comune di Povoletto **ha assimilato** all'abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purchè non locati.

### **DICHIARAZIONI:**

I contribuenti devono presentare la dichiarazione entro il **30 giugno dell'anno successivo** alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello ministeriale. Si precisa che, fini dell'applicazione dei benefici IMU la dichiarazione va presentata a pena di decadenza delle agevolazioni.

### **ASPETTI PARTICOLARI**

**Abitazioni ex coniugi:** ai soli fini IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. E' quindi solo l'ex coniuge, assegnatario dell'abitazione, indipendentemente dalla proprietà, che deve versare l'IMU, applicando le agevolazioni previste per l'abitazione principale.

**Abitazione posseduta da personale appartenente alle Forze Armate e di Polizia, Vigili del Fuoco:** per tale fabbricato, che non sia stato concesso in locazione, non sono richieste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica ai fini dell'applicazione dell'IMU come abitazione principale. L'agevolazione decorre dal 1 luglio 2013.

**Concessione in uso gratuito dell'abitazione a parenti e affini:** a questi immobili va applicata l'aliquota ordinaria del 0,76 per cento come previsto dalla normativa statale.

**Fabbricati rurali ad uso strumentale:** permane l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis del D.L. n.557 del 1993, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Il comune di Povoletto è classificato “parzialmente montano”

**Terreni agricoli:** esenti ai sensi art.7,lett.h) D.Lgs.504/92 e Circolare Ministero Finanze n.9 del 14/06/1993.

**Fabbricati di interesse storico artistico:** è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, calcolata sulla rendita risultante in catasto.

**Fabbricati di proprietà di cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE):** per detti fabbricati si applicherà l'aliquota ordinaria del 0,76 per cento.

**SUL SITO INTERNET DEL COMUNE [www.comune.povoletto.ud.it](http://www.comune.povoletto.ud.it) E' DISPONIBILE IL LINK "IMU ONLINE" PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA E LA STAMPA DEL MOD.F24**

L'Ufficio Tributi del Comune è a disposizione per ogni chiarimento o informazione, negli orari di apertura al pubblico sotto riportati:

**lunedì:** 8.30-13.00; **martedì/giovedì:** 10.00–13.00/17.00–18.30; **mercoledì/venerdì:** 10.00–13.00

Tel. **0432/664082 (sig.ra Degano Loredana)** Fax **0432/664094**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
**F.to Dott.Stefania Pascolo**

**TABELLA DEI VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE FABBRICABILI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE AI FINI ICI/IMU**

Articoli di riferimento delle Norme di attuazione del P.R.G.C.	Zone Omogenee del PRGC		Valori delle Aree ai fini ICI (€/MQ)	
			Povoletto; Salt Marsure di Sotto Marsure di Sopra Primulacco Belvedere (fogli Catastali: 11-13-14-18-19-20-23-24-25-28-29-30-31)	Grioms, Siacco Marsure di Sotto Bellazzoia, Magredis, Ravosa Savorgnano (fogli Catastali: Da 11-10 –12-15-16-17-21-12-26-27-32-33-34-35)
<b>Art.12</b>	Sottozona <b>A6</b> Aree Libere Edificabili <sup>(1)</sup>		<b>40</b>	<b>30</b>
<b>Art.13</b>	Zone Territoriali Omogenee " <b>B</b> " Residenziali		<b>60</b>	<b>50</b>
	Zone Territoriali Omogenee " <b>B/C – B</b> convenzionate		<b>40</b>	<b>30</b>
<b>Art.14</b> (2)	Zone Territoriali Omogenee " <b>C</b> " Residenziali Di Espansione			
	1	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. collaudate	<b>65</b>	<b>55</b>
	2	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. <b>NON</b> collaudate	<b>20</b>	<b>15</b>
<b>Art.16</b> (2)	Zone Territoriali Omogenee " <b>D2</b> " Industriali-Artigianali D'Espansione			
	1	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. collaudate	<b>30</b>	<b>30</b>
	2	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. <b>NON</b> collaudate	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>16.4</b>	Zone Territoriali Omogenee " <b>D2</b> " Industriali-Artigianali D'Espansione soggette a previa Convenzione e non a PRPC			
	1	Piano Regolatore Particolareggiato Convenzionato	<b>30</b>	<b>30</b>
	2	Piano Regolatore Particolareggiato <b>NON</b> Covenzionato	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Art.19</b> (2)	Zona Territoriale Omogenea Mista Commerciale, Artigianale, Servizi Privati e Strutture Ricettive <b>D2/H2</b>			
	1	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. collaudate	<b>40</b>	<b>40</b>
	2	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. <b>NON</b> collaudate	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>Art.33</b>	Zone per servizi ed attrezzature collettive – DISCARICA ( <b>D</b> )		<b>5</b>	

(1) il valore indicato deve essere applicato non alla superficie del lotto ma al volume edificabile previsto dalle norme d'attuazione del PRGC per la Sottozona **A6** Aree Libere Edificabili. Qualora l'area d'inviluppo dovesse coinvolgere proprietà diverse, alla suddivisione del volume complessivo si procederà proporzionalmente alle superfici di competenza rilevate graficamente.

(2) Verrà applicato il valore stabilito dal collaudo delle opere di urbanizzazione e comunque non oltre **cinque** anni dalla firma della convenzione urbanistica per la realizzazione delle opere infrastrutturali, lo stesso criterio si applicherà qualora le opere fossero realizzate per stralci funzionali.

**RIDUZIONI PER CASI PARTICOLARI**

Nelle zone ad edificabilità diretta è riconosciuta una riduzione del 60% del valore tabellare, qualora la conformazione o la dimensione del fondo ne impedisca, comprometta o limiti notevolmente l'edificazione.

